

Spett.le
CSI Presidenza Naz.le
Area Territorio
C.a. Direttore Dr. M. Guizzardi
SEDE

Oggetto: interpretazione art. 90 c. 18 bis Legge 289 del 2002

Il comma 18-bis dell' art. 90 della Legge 289 del 27/12/2002, introdotto con la successiva Legge 128 del 21/05/2004, stabilisce che : *“E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”*.

Ambito soggettivo

L'interpretazione di tale norma richiede, in prima istanza, di individuare i soggetti destinatari del provvedimento. Si tratta delle società e associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della menzionata legge 289 del 2002, iscritte nel relativo registro tenuto dal CONI al fine di fruire delle agevolazioni fiscali e normative contenute nella legge stessa.

Pertanto, il divieto di cui al comma 18 bis non concerne in alcun modo le associazioni affiliate al CSI diverse dalle ASD (circoli ricreativi e culturali, parrocchie, oratori, ecc.) e quelle che pur costituite con finalità sportive dilettantistiche non possono accedere ai benefici della normativa in quanto carenti di qualche fase del procedimento di riconoscimento (mancanza dello statuto, omessa registrazione, mancata iscrizione nel registro CONI).

Definizione di amministratore

Circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione alle sole ASD e SSD richiedenti l'iscrizione nel registro CONI, occorre ulteriormente precisare quali sono le figure associative investite dall'incompatibilità recata dal comma 18: la norma è riferita esclusivamente agli “amministratori” cui è posto divieto di ricoprire la medesima carica in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva . Ne consegue che essa non riguarda altre cariche sociali prive di potere amministrativo (es. revisori dei conti, probiviri, ecc.) né gli incarichi tecnici (istruttori, allenatori, arbitri, ecc.) o amministrativi a carattere esecutivo.

La legge utilizza un termine: “*amministratori*” senza fornire una definizione specifica per il caso dei sodalizi sportivi senza fine di lucro. Essa risulta essere, al contrario, tipica delle strutture societarie di tipo *for profit*. Per queste ultime, il termine in questione designa solitamente la persona fisica dotata del potere interno ed esterno di amministrare: il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori delegati ovvero l'Amministratore Unico. Una versione più allargata potrebbe includere anche i membri del consiglio di amministrazione che, tuttavia, sul piano operativo, oltre che semantico, non possono essere definiti propriamente amministratori essendo privi, *uti singulus*, del potere di agire nei confronti della società e dei terzi e condividendo il potere gestorio nell'ambito di un organo collegiale.

Per questo motivo si ritiene che il termine “amministratori” vada inteso, nel nostro circuito, come sinonimo di persona dotata del potere di agire “in nome e per conto” dell'associazione, ai sensi dell'art. 36 del codice civile. Dunque, senz'altro il Legale Rappresentante e chi ne fa le veci in caso di assenza, coincidenti di norma con il Presidente e il Vicepresidente, ma non necessariamente e in tutti i casi. Deve essere considerata, infatti, anche la figura dell'amministratore delegato che detiene il potere di agire in nome e per conto del sodalizio pur non facendo parte del Consiglio Direttivo

Adottando l'interpretazione più rigorosa, si ritiene che le cariche investite da incompatibilità siano senz'altro quelle di Presidente e/o Legale Rappresentante, Vicepresidente e membro del consiglio direttivo

Cariche incompatibili

L'incompatibilità sussiste tra cariche della medesima specie, così come la norma espressamente richiede. Dunque sarà incompatibile la carica di Legale rappresentante/vicepresidente/consigliere di una ASD/SSD iscritta nel registro CONI con la medesima carica svolta presso altre ASD/SSD iscritte nello stesso registro.

Al contrario sarà ammissibile lo svolgimento della carica di Presidente in una ASD/SSD con quella differente di Vicepresidente o di consigliere presso altro sodalizio e viceversa.

Ambito di incompatibilità

L'incompatibilità sussiste tra cariche omologhe nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Ne consegue che:

la carica di Legale rappresentante/vicepresidente/consigliere di una ASD/SSD richiedente l'iscrizione nel registro CONI è incompatibile con la medesima carica svolta presso altre ASD/SSD affiliate al CSI a condizione che svolgano la stessa disciplina.

Pertanto, in base al tenore letterale della norma, non v'è divieto a ricoprire una medesima carica amministrativa in due sodalizi affiliati ad EPS diversi e nemmeno al medesimo EPS qualora le discipline sportive svolte siano differenti.

Conflitto con le attuali norme di tesseramento

Si ritiene che la disposizione contenuta nelle "Norme di Tesseramento 2016/17", nel paragrafo dedicato alle "incompatibilità" (pag. 5): *"un tesserato non può far parte del Consiglio direttivo in più di una Società sportiva, che svolga le medesime discipline sportive"*, ecceda, per un verso, la portata del comma 18 bis -dovendosi applicare esclusivamente ai sodalizi iscritti o iscrivibili nel registro CONI e non alla platea indistinta delle società sportive - senza garantire, per l'altro, la piena attuazione dello spirito del Legislatore, il cui scopo è quello di evitare che una singola persona accumuli un numero indefinito di cariche amministrative della stesse specie in più società sportive dilettantistiche. Eventualità, quest'ultima ritenuta "pericolosa" per l'evidente rischio di comportamenti elusivi ai fini fiscali.

Infatti, deve tenersi in considerazione il fatto che i gruppi sportivi dilettantistici, siano essi società o associazioni, sono retti da statuti ispirati al principio dell'autonomia negoziale del privato. Dunque, fatta eccezione per le clausole obbligatorie ai fini fiscali, le ASD e le SSD possono liberamente attribuire la carica di legale rappresentante (cui consegue in massimo grado il potere di amministrare) anche ad un soggetto che non fa parte del Consiglio direttivo, non essendovi ostative di legge a una simile procedura. In effetti anche nelle associazioni – così come nelle società - è ammessa la coesistenza di più legali rappresentanti di cui uno (il Presidente) in virtù del mandato dell'assemblea con i poteri stabiliti dallo statuto e l'altro (il delegato) sulla base di apposita delibera con cui il Consiglio delega tutti o parte dei propri poteri a terza figura che potrà esercitarli anche disgiuntivamente.

Di questa possibilità – tutt'altro che peregrina, non tengono conto le norme di tesseramento che si focalizzano, al contrario, solo sui membri dei consigli direttivi, laddove l'attenzione andrebbe incentrata principalmente sulle cariche dotate di legale rappresentanza (come si evincono da estratto aggiornato dei modelli di comunicazione depositati presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio) in virtù del considerevole potere gestorio che esse detengono.

Pertanto la norma interna andrebbe riscritta limitando la portata del divieto solo ai sodalizi sportivi dilettantistici richiedenti l'iscrizione nel registro CONI e stabilendo il divieto di affiliazione per quelle i cui amministratori (legale rappresentante, vicepresidente e consiglieri di amministrazione) svolgono la medesima carica in altre ASD/SSD affiliate, riconosciute ai fini sportivi e svolgenti la medesima disciplina sportiva.

Il divieto verrà meno, ovviamente, previa rimozione dell'ostacolo.

Importanza ai fini fiscali della disposizione di cui al comma 18 bis

Si sottolinea, infine, l'importanza che il “divieto di doppia carica” riveste ai fini del corretto adempimento dei doveri fiscali di ASD e SSD che beneficiano delle agevolazioni fiscali di settore.

Sul punto la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, con sentenza n. 140/1/2015, ha disconosciuto la qualifica di ente non commerciale ad una ASD che non ha rispettato- tra le altre cose – il corrente divieto, con conseguente recupero a tassazione di tutte le entrate ed assoggettandole al regime ordinario sia ai fini IVA che ai fini del reddito d'impresa.

Infatti i giudici della CTP hanno valutato la circostanza che l'amministratore fosse, al contempo, anche amministratore in un'altra ASD simile, come un espediente diretto a suddividere i ricavi tra le due associazioni, evitando così il superamento del plafond di € 250.000,00 stabilito dalla L. 398/1991. Un comportamento, dunque, ispirato alla volontà di eludere le norme fiscali.

Conclusioni

Le norme di tesseramento dovrebbero rispecchiare la lettera del comma 18, art. 90 legge 289 del 2002 ribadendo l'incompatibilità della carica di Legale rappresentante/vicepresidente/consigliere di una ASD/SSD richiedente l'iscrizione nel registro CONI con la medesima carica svolta presso altre ASD/SSD già affiliate al CSI e iscritte nel registro CONI, nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

Tale divieto deve essere limitato ai soli sodalizi che aspirano o risultano già riconosciuti ai fini sportivi con esenzione per le realtà associative non iscritte o non iscrivibili nel suddetto registro.

Inoltre il rispetto del divieto va monitorato non solo con riferimento alle cariche amministrative canoniche (Presidente/Vicepresidente/Consigliere) ma anche a quelle previste dall'autonomia privata (qualsiasi tipologia di amministratore, anche delegato, dotato di potere di agire in nome e per conto, come desumibile dall'estratto aggiornato delle comunicazioni aa5/6 e aa7/8 che i comitati acquisiscono all'atto della affiliazione)

Roma, 7 luglio 2016

Cordiali saluti

Ufficio Affari Giuridici e Fiscali

Dr. Francesco Tramaglino

Avv. Paola Metalli